

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1180

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1988

Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - La Cassa per la formazione della proprietà contadina, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve provvedere all'inquadramento nei propri ruoli del personale in servizio, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Sin dalla sua istituzione, disposta con decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, che le ha affidato il compito di intervenire direttamente sul mercato fondiario per l'acquisto dei terreni da destinare alla costituzione di imprese diretto-coltivatrici, la Cassa ha operato per lungo tempo senza un proprio personale, avvalendosi - così come disponeva la richiamata normativa di istituzione - degli uffici e del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Solo nel 1965, a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590, l'ente fu autorizzato ad assumere personale, che è stato inquadrato in ruolo in data 13 luglio 1983, in esecuzione del regolamento organico, adottato dopo il riconoscimento quale ente pubblico necessario avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13.

L'inquadramento di detto personale ha avuto decorrenza, per quanto riguarda gli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1973 (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411) e, con riguardo agli effetti economici, dal 6 gennaio 1978 (data di riconoscimento della Cassa).

Per il personale non assunto direttamente dall'ente, ma proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o comandato da enti di interesse agricolo, l'inquadramento nei ruoli della Cassa non può avvenire se non tramite lo strumento legislativo che lo preveda specificamente, anche sulla base del rinvio disposto in merito dall'articolo 142 delle disposizioni di attuazione e transitorie del

regolamento organico, approvato il 13 maggio 1982, dato il rapporto di impiego intercorrente tra gli interessati e le amministrazioni o enti di provenienza.

Il servizio prestato da tale personale è di rilevante importanza, in quanto consente alla Cassa di continuare a realizzare in maniera puntuale le finalità di istituto, considerato che il personale direttamente assunto (cinquanta unità), di per sè insufficiente, da solo non sarebbe in grado di fronteggiare gli impegni di gestione dell'attuale patrimonio, rappresentato da terreni per complessivi ettari 196.270 con un investimento di oltre 334 miliardi di lire.

La Cassa, infatti, per lo svolgimento delle proprie attività, dispone di un patrimonio costituito dall'acquisto sul libero mercato di terreni idonei alla formazione o all'arrotondamento di proprietà coltivatrici, sui quali effettua o promuove la necessaria trasformazione fondiaria e che rivende a coltivatori singoli o associati o a cooperative agricole.

Nell'ambito, poi, delle attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende costituite con il proprio intervento, l'ente presta garanzie fidejussorie su finanziamenti agevolati per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario; concede contributi o finanziamenti agevolati sulla spesa sostenuta dai propri assegnatari per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario volte al consolidamento e allo sviluppo delle strutture aziendali; offre assistenza tecnica, economica e finanziaria a favore degli assegnatari, singoli o associati, intesa a rafforzare ed evolvere la capacità professionale ed imprenditoriale dei coltivatori destinatari dei terreni acquistati; acquisisce, in proprietà o in affitto, terreni che vengono offerti ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, per la riforma delle strutture agricole, e li destina secondo gli scopi previsti dalla stessa legge; determina, infine, annualmente l'importo dei finanziamenti da concedere agli enti regionali di sviluppo agricolo per

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'attuazione dei programmi formulati dagli enti medesimi.

Nello svolgimento di tale impegnativa e complessa attività, la Cassa ha reso servizi di indubbio valore sociale ed economico alla ripresa produttiva nazionale, inserendosi validamente nel quadro del rinnovamento delle strutture fondiarie.

In tale contesto operativo balza in tutta evidenza l'indispensabilità e l'urgenza di pervenire alla emanazione di un provvedimento legislativo che valga ad assicurare tranquillità al personale, che da anni presta una costante ed assidua collaborazione, avendo conseguito la necessaria specializzazione professionale ed una adeguata esperienza, e che attende ormai una definitiva sistemazione nei ruoli della Cassa.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si dispone, a domanda degli interessati, l'inquadramento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché dagli enti di interesse agricolo, nell'ambito della consistenza prevista dalla dotazione organica annessa al regolamento del personale sopra richiamato.

Il personale in parola è contraddistinto per numero, qualifica rivestita ed amministrazione di provenienza, nel seguente prospetto:

1 Ispettore generale del r.e.	Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1 Direttore di divisione del r.e.	Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1 Direttore di sezione	Ministero dell'agricoltura e delle foreste
2 7° livello funzionale	Ministero dell'agricoltura e delle foreste
2 6° livello funzionale	Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1 6° livello funzionale	Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1 4° livello funzinale	Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1 3° livello funzionale	Ministero dell'agricoltura e delle foreste

2 Ispettore capo	Ente di sviluppo agricolo in Calabria
2 6° livello funzionale	Ente di sviluppo agricolo in Puglia
3 6° livello funzionale	Ente di sviluppo agricolo in Puglia
1 5° livello funzionale	Ente di sviluppo agricolo in Umbria
1 Contratto collettivo nazionale di lavoro - assistente 6° livello funzionale	Azienda cooperativa - Consorzio gestione servizi amministrativi
2 Contratto collettivo nazionale di lavoro - assistente 6° livello funzionale	Azienda cooperativa - Centrale cantine cooperative riforma fondiaria
1 Contratto collettivo nazionale di lavoro - coadiutore 4° livello funzionale	Azienda cooperativa - Centrale cantine cooperative riforma fondiaria

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, con il quale vengono dettate norme per l'inquadramento del predetto personale sulla base delle annesse tabelle A e B di equiparazione tra le posizioni possedute dal personale in servizio alla data del 6 gennaio 1978 e quelle da attribuire in sede di inquadramento, in conformità al vigente ordinamento della Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvaguardando la posizione giuridica risultante alla stessa data del 6 gennaio 1978 e quella economica successivamente acquisita presso le rispettive amministrazioni di provenienza, nonché norme relative alla costituzione della nuova posizione assicurativa ed al trattamento di quiescenza, all'uopo prevedendo diritto di opzione per il mantenimento della posizione esistente presso gli enti di provenienza.

Per quanto riguarda la decorrenza di detto inquadramento, si precisa che la data del 6 gennaio 1978 corrisponde a quella di riconoscimento dell'ente e di inquadramento del personale direttamente assunto, onde garantire uguale trattamento a tutto il personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, organicamente e formalmente assegnato agli uffici della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nonchè degli enti di interesse agricolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la suddetta Cassa da almeno un anno dalla data della sua conferma ad ente pubblico necessario, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, può chiedere, con domanda da presentarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato, con effetto dal 6 gennaio 1978, nei ruoli della Cassa stessa, sulla base della posizione giuridica acquisita o dei diritti riconosciuti alla stessa data del 6 gennaio 1978 in forza dell'ordinamento di provenienza. L'inquadramento è effettuato sulla base delle alleghe tabelle A) e B) di equiparazione.

2. Al personale di cui al comma 1 è fatta comunque salva la posizione economica acquisita presso l'amministrazione di provenienza successivamente al 6 gennaio 1978.

3. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che alla data del 6 gennaio 1978 rivestiva la qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, è ammesso allo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, richiamata dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nei limiti del 50 per cento delle disponibilità del ruolo previste dalla relativa dotazione organica.

4. Con riferimento all'anzianità ed alla posizione giuridica ed economica acquisita alla data dell'inquadramento, si provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'in-

tero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato o in altra amministrazione di provenienza, ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione della predetta posizione assicurativa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, commi primo e secondo, e 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.

5. Ai fini del trattamento di previdenza si provvede al trasferimento, da parte di ciascuno degli enti cui compete l'assistenza ai suddetti dipendenti, all'ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'ente di destinazione, dell'indennità di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti stessi alla data dell'inquadramento.

6. Agli effetti di quanto previsto dai commi 4 e 5 è fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento della posizione esistente presso l'ente di provenienza, stabilendosi che tale diritto deve essere esercitato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ispettore generale	
Direttore aggiunto di divisione	Collaboratore
Direttore di sezione	
Segretario capo	Assistente o assistente tecnico
Segretario principale	Assistente o assistente tecnico
Segretario	Assistente o assistente tecnico
Coadiutore superiore	
Coadiutore	Archivista dattilografo
Commesso	Commesso o agente tecnico

TABELLA B

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

PERSONALE DEGLI ENTI DI INTERESSE AGRICOLO

Ispettore generale	
Ispettore capo	Collaboratore
Assistente	Assistente o assistente tecnico
Coadiutore	Archivista dattilografo